

COMUNE DI FIRENZE

ATTO DI CONVENZIONE

per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali ed educative a carattere semiresidenziale (**centro diurno modulo standard, centro diurno modulo di sostegno socio educativo e semiconvitto**) a favore di minori assistiti dal Comune di Firenze.

TRA

Il Comune di Firenze rappresentato da....., nato a.....il.....
.....il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze secondo quanto previsto dello Statuto e dal regolamento Generale per l'attività contrattuale ed in esecuzione del provvedimento n. del.....

E

La Struttura semiresidenziale per minori.....con
sede operativa in..... Via.....

....

CF..... P.IVA.....

Rappresentata da.....

PREMESSO CHE

- La struttura semiresidenziale in oggetto è stata autorizzata al funzionamento quale servizio semiresidenziale per minori dal Sindaco del Comune di Firenze con provvedimento n..... del....., conservato agli atti della Sicurezza Sociale;
- Che per svolgere i propri compiti il servizio semiresidenziale in oggetto mette a disposizione:
 - 1) i locali, le cui planimetrie sono conservate agli atti della Direzione Sicurezza Sociale;
 - 2) il Piano Annuale delle attività
 - 3) il personale addetto al servizio specificato per qualifiche, mansioni e numero di ore prestate di cui alla scheda allegata (Allegato 1);
 - 4) il progetto educativo generale del servizio;
 - 5) la Carta dei Servizi

il servizio semiresidenziale ha la capacità ricettiva prevista nell'atto di autorizzazione per n...
.... minori in età compresa.....

Nulla ostando al funzionamento del servizio semiresidenziale e, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1
Individuazione soggetti e Destinatari delle prestazioni

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali di carattere educativo il Comune di Firenze si avvale delle prestazioni assicurate dal predetto servizio semiresidenziale. Il Comune di Firenze ammette a fruire delle prestazioni oggetto della presente convenzione, i minori individuati dal Servizio Sociale Professionale competente secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

Articolo 2
Norme di Legge

Il Servizio semiresidenziale si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti Leggi in materia ed all'attuazione della LR 41 del 24/2/2005 "Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", tenuto altresì conto della disciplina contenuta nel D.M. 308 del 21.05.2001 avente ad oggetto "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale"

Articolo 3
Progetto educativo Generale

L'ente gestore del servizio semiresidenziale mediante il Progetto Educativo Generale stabilisce il tipo di servizio che svolge nel campo della tutela dei minori, in relazione ai bisogni presenti nella città ed alle indicazioni programmatiche dell'ente locale.

Tale Progetto precisa il tipo di utenza a cui la struttura si rivolge; delinea la natura dei bisogni e dei problemi per i quali interviene; definisce gli obiettivi educativi che persegue; determina la metodologia di lavoro ed il tipo di prestazioni offerte; precisa le modalità di rapporto con la comunità locale con i suoi servizi e le sue istituzioni; indica i criteri di regolamentazione della vita interna e prevede criteri e modalità per la formazione permanente del personale.

Articolo 4
Posti convenzionati

La Struttura semiresidenziale si impegna a riservare, qualora formalmente richiesto, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, posti a favore di utenti assistiti dal Comune di Firenze nel limite della capacità ricettiva di cui all'atto di autorizzazione, rilasciato con riserva di prescrizione degli eventuali adempimenti che si renderanno necessari ai sensi degli artt. 20, 21, 62 e 63 della citata Legge Regionale 41/2005.

La struttura ha facoltà di accogliere minori di altre zone limitrofe e/o provenienti dal territorio regionale e statale.

Articolo 5

Ammissioni

I posti del servizio semiresidenziale predetto possono essere utilizzati dal Comune di Firenze nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio-assistenziali di carattere educativo destinate alla tutela del minore e nel limite della capacità ricettiva di cui all'atto di autorizzazione al funzionamento.

La richiesta di ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal responsabile della Struttura di accoglienza semiresidenziale, dall'equipe interna e dagli operatori dei servizi territoriali che hanno in carico il minore e la sua famiglia:

I servizi sociali territoriali e, nello specifico, l'Assistente Sociale competente del caso, sono tenuti ad accompagnare la richiesta di ammissione alla Struttura semiresidenziale con una relazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie per valutare se la situazione del minore da accogliere può essere accettata dalla struttura e se il suo ingresso è compatibile con gli equilibri al momento esistenti nel gruppo degli ospiti. Tale relazione deve prevedere anche le risorse personali e familiari del minore

Articolo 6

Progetto Educativo Individuale e Individuazione delle responsabilità

L'operatore, e nello specifico l'Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore e della sua famiglia è tenuto a definire il **Progetto Educativo Individuale** personalizzato in collaborazione con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari di rete.

L'Assistente Sociale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza è tenuto a presentare al Responsabile del servizio Sociale Territoriale una relazione semestrale sull'andamento del Progetto Educativo Individuale, sulla sua presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Tale documento sarà conservato agli atti dello stesso Servizio.

Articolo 7

Dimissioni

Le dimissioni del minore si attuano quando l'Assistente Sociale responsabile della presa in carico valuta, in collaborazione con il Responsabile della Struttura semiresidenziale con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, raggiunto l'obiettivo del Progetto Educativo.

Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il minore può essere dimesso previo reperimento di idonea soluzione alternativa.

Nel caso in cui le assenze del minore superino il 50% delle presenze bimestrali la Struttura semiresidenziale è tenuta a notificare tale evento ai Servizi Socio Territoriali che hanno disposto l'inserimento del minore, ai fini di un'eventuale rivalutazione del caso in collaborazione con le figure professionali coinvolte.

Articolo 8

Procedure Amministrative per le ammissioni e dimissioni

Ammissioni - Il Comune di Firenze avrà cura di emettere per ciascun utente inserito nel servizio semiresidenziale in argomento apposito provvedimento amministrativo denominato "impegnativa". Tali impegnative, emesse dall'Ufficio preposto del Servizio Minori e Famiglia devono essere predisposte entro 30 gg. dal ricevimento di proposta formale di inserimento da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Le proposte di inserimento devono pervenire all'ufficio preposto sopra detto almeno 5 giorni prima della data del previsto inserimento o in caso di ammissioni disposte d'urgenza almeno un giorno prima. Le impegnative devono indicare la tipologia dell'intervento richiesto, il periodo autorizzato, l'operatore responsabile della presa in carico, l'importo della retta da corrispondere.

Dimissioni – L'Assistente Sociale responsabile della presa in carico del minore è tenuto a comunicare all'Ufficio preposto del Servizio Minori e Famiglia l'avvenuta dimissione del minore entro il termine di n. 5 giorni dalla cessazione dell'inserimento per mezzo di apposito modulo vigente.

Analogamente, qualora le assenze del minore superino il 50% delle presenze bimestrali, l'assistente Sociale di riferimento deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio preposto del Servizio Minori e Famiglia specificandone le motivazioni.

Articolo 9 **Prestazioni garantite all'utente**

La Struttura semiresidenziale garantisce l'apertura per almeno n. 5 giorni settimanali
Il servizio si impegna ad assicurare al minore le seguenti prestazioni:

1) MODULO STANDARD

- a) Accoglienza mattutina e pomeridiana per un tempo non inferiore alle n. 7 h /giornaliere
- b) Trattamento alimentare secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL. Questo consisterà in:
 - pranzo
 - merenda
- c) Gestione del processo educativo da avviarsi su due versanti:
 - all'interno della struttura, offrendo quotidianamente agli ospiti stimoli atti allo sviluppo delle capacità cognitivo-relazionali;
 - all'esterno della struttura, favorendo il processo di integrazione nel contesto della comunità locale e mantenendo un rapporto costante con la famiglia attraverso gli interventi necessari a sostenerla nelle funzioni educative e a farle assumere atteggiamenti coerenti ai bisogni evolutivi del minore;
- d) interventi di sostegno scolastico individualizzati;
- e) partecipazione ad attività ricreative, di animazione e socializzazione;
- f) rapporti con la scuola frequentata dal minore;

2) MODULO SOCIO-EDUCATIVO

la struttura può accogliere un numero di minori in aggiunta a quelli previsti per il modulo standard pari al 20% dei posti autorizzati

- a) Accoglienza pomeridiana di minori per un tempo non superiore alle n 3/h giornaliere;
- g) Trattamento alimentare secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL che consisterà
 - nella merenda
- h) interventi di sostegno scolastico;

3) SEMICONVITTO

- a) Accoglienza mattutina e pomeridiana non inferiore alle n. 4 h/giornaliere
- b) Trattamento alimentare secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL. Questo consisterà in:
 - pranzo
 - merenda
- c) interventi di sostegno scolastico;
- d) rapporti con la scuola frequentata dal minore;
- e) supporto alla fruizione di attività di tempo libero finalizzate ad arricchire le capacità di lavorare in gruppo e a migliorare le competenze relazionali;

Articolo 10

Rapporti con il territorio e la comunità locale

La struttura semiresidenziale di accoglienza e l'Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore hanno l'obbligo di attuare - per quanto possibile - interventi affinché i minori rimangano collegati al proprio contesto familiare e sociale, anche tramite la partecipazione alle iniziative ricreative, culturali ed estive messe in atto dal Comune di residenza del minore, laddove possibile, altrimenti realizzate dal Comune dove è ubicato il servizio semiresidenziale.

Articolo 11

Corrispettivi

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione la Struttura semiresidenziale riceverà un corrispettivo nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Il corrispettivo dovuto, per il singolo minore ospitato, a favore della struttura semiresidenziale convenzionata è stabilito con la fissazione della retta giornaliera comprensiva dell'eventuale compartecipazione delle spese da parte dell'utente.

La retta per il periodo di 1 anno a partire dalla entrata in vigore della presente convenzione (1/07/2005 – 30/06/2006) è fissata in :

Modulo Standard € 46,25

Modulo Sostegno socio-educativo € 20,40

Semiconvitto € 30,50

Tale retta si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione, a fronte di un monte ore settimanale di personale educativo stabilito nel successivo art. 17.

Il Comune di Firenze riconosce l'adeguamento automatico all'indice di revisione dei prezzi nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente della Struttura.

Articolo 12

Modalità di pagamento

IL pagamento delle quote rette a carico del Comune di Firenze verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture bimestrali corredate dall'elenco delle presenze nel periodo di riferimento, debitamente firmato dal Responsabile della struttura ospitante.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all'Istituto di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Articolo 13 Conservazione del posto

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

1. necessità di cure presso gli ospedali;
2. soggiorni non a carico della comunità (max. 15 giorni nel mese);
3. motivi familiari;
4. motivi scolastici, gite (max. 6 gg) corsi di recupero (max. 10 gg);

Per i casi sopra previsti, debitamente comunicati dall'Assistente Sociale competente o dietro specifica presentazione di certificato medico all'Ufficio preposto della Direzione Sicurezza sociale, la struttura semiresidenziale percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 70%.

Qualora vengano superati n. 10 giorni continuativi, l'assenza dovrà essere documentata da dichiarazione dell'Assistente Sociale competente da inoltrarsi dall'Ufficio preposto del Servizio Minori e Famiglia.

Per un assenza superiore al 50% delle presenze bimestrali il caso dovrà essere rivalutato con l'Assistente Sociale di riferimento.

Articolo 14 Servizi aggiuntivi

Nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie dell'ente, resta facoltà dell'Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore, stabilire eventuali prestazioni individuali aggiuntive (rispetto alle prestazioni di cui al precedente art.10)nell'ambito del Piano Educativo Individuale, qualora vengano a concorrere situazioni particolari legate a specifiche esigenze del minore.

In particolare, il servizio sociale ha facoltà di disporre tali servizi aggiuntivi:

PASTO AGGIUNTIVO	€. 4,13 cad. (oltre la retta base)
TRASPORTO	pari al 3,5% di integrazione della retta
SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALE	€. 17,21 /H

Per le prestazioni individuali aggiuntive di cui al presente articolo, su richiesta del Servizio Sociale territorialmente competente, si provvederà a stipula di apposito accordo scritto tra il Comune di Firenze e la struttura semiresidenziale; detto accordo dovrà contenere l'indicazione della prestazione richiesta, il periodo e l'onere economico relativo (modulo "lettera accordo" – Allegato A) e dovrà essere inoltrato al Servizio Minori e Famiglia

Articolo 15

Copertura assicurativa

Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. Nello specifico dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazione scritta di tali atti alla Direzione Sicurezza Sociale – Servizio Minori e Famiglia.

Articolo 16

Tavolo di concertazione permanente

La Direzione Sicurezza Sociale, i Servizi Socio Territoriali del Comune e i servizi semiresidenziali convenzionati costituiscono un Tavolo di lavoro sulla qualità dei servizi socio-assistenziali ed educativi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia con lo scopo di condurre una riflessione propositiva sulle modalità e i criteri relativi allo sviluppo della qualità dei servizi e delle prestazioni e di predisporre strumenti per la loro verifica e valutazione.

Articolo 17

Personale

Il servizio semiresidenziale si avvale:

1. di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative come specificati nel piano annuale di attività, e tali da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità, educativa, sociale, psicologica, culturale e relazionale.

Un adeguato livello di qualità a tutela del minore è garantito da

La struttura semiresidenziale garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso

2. di volontari e obiettori di coscienza curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

Art. 18

Documentazione

La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

Il sistema informativo dei servizi semiresidenziali, costantemente aggiornato, raccoglie e conserva la documentazione riguardante:

- il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla comunità, utile alla memoria del servizio;
- i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);

- il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale):
 - a) documentazione d'ingresso: relazione sociale da parte dei servizi invianti, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l'assistenza sanitaria, provvedimento di impegnativa di spesa da parte dell'Ente competente);
 - b) sintesi delle riunioni di valutazione dell'ammissione;
 - c) registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
 - d) progetto educativo individuale e suoi aggiornamenti;
 - e) registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
 - f) sintesi delle riunioni per decidere le dimissioni;
- le annotazioni sull'attività dell'educatore (diario giornaliero);
- le riunioni del "gruppo di lavoro" (verbali);
- i rapporti con i servizi del territorio.

Articolo 19

Impegni del Comune

Il Comune individua le risorse tecniche e finanziarie necessarie al funzionamento efficace e efficiente dei rapporti con i servizi socio-educativi a carattere semiresidenziale, nel quadro di quanto concordato fra le parti firmatarie della presente convenzione.

Articolo 20

Verifica

Nel quadro di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento delle strutture di accoglienza di tipo residenziale per minori, il Comune effettua la verifica delle prestazioni delle strutture semiresidenziali, con particolare riguardo alla modalità di attuazione del progetto educativo generale del servizio nonché dei progetti educativi individuali, anche da parte dei servizi sociali territoriali, attraverso la Commissione di Controllo e Vigilanza e l'Unità Operativa Amministrativa al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo delle strutture e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti.

A tale scopo il referente per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale è la Dott.ssa Cristina Camiciottoli che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno del Servizio Minori e Famiglia.

Articolo 21

Impegni del servizio semiresidenziale

La struttura di accoglienza semiresidenziale, quale ente titolare e gestore dei servizi di cui alla presente convenzione, si impegna ad attuare quanto previsto dal Piano annuale delle attività. Ai fini della verifica delle attività realizzate, il servizio rimetterà al Comune una apposita relazione annuale, nella quale dovranno essere precisati i seguenti aspetti:

- Analisi del livello di corrispondenza delle attività realizzate rispetto agli obiettivi individuati nel Programma di attività annuale ed al rapporto con i servizi sociali del territorio;
- Dati inerenti il bilancio finanziario consuntivo del servizio realizzato (come da scheda allegata - Allegato 2) .

Articolo 22

Durata della convenzione, rinnovabilità e recesso

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 1.07.2005 al 30.06.2006.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Toscana, ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

Il Comune di Firenze si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

Articolo 23

Tutela della privacy

La struttura semiresidenziale dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/03;

La struttura si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune di Firenze a Responsabile del trattamento dati personali effettuata in esecuzione della presente convenzione.

Contestualmente alla stipulazione del presente atto il servizio semiresidenziale provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento;

La struttura si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze nella scheda conservata agli atti della Direzione Sicurezza Sociale.

Articolo 24

Registrazione

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Le eventuali spese di bollo saranno a carico della struttura convenzionata.

Articolo 25

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto